

Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile-delle imprese

in composizione collegiale costituita da

dott. Francesco Rizzi	Presidente rel.
dott. Silvia Orlando	giudice
dott. Guglielmo Rende	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.19070 R.G. 2015, promossa da Stella D'Atri, in qualità di Rappresentante Comune della categoria degli Azionisti di Risparmio della Seat Pagine Gialle s.p.a., con sede in Torino ed ivi elettivamente domiciliata in via Avigliana n.50 presso lo studio degli avv. F. Mandarini e M. Del Giudice e rappresentata e difesa dagli avv. A. Stamile e L. E. Di Cianni in forza di delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

S.p.a. Italiaonline (già s.p.a. Seat Pagine Gialle), in persona del legale rappresentante, con sede in Torino ed ivi elettivamente domiciliata in c.so Matteotti n.17 presso lo studio dell'avv. A. Badini Confalonieri che la rappresenta e difende con gli avv. G. Visconti, E. Vassallo, B. De Muro e L.

pagina 1 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130008



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

Bilello in forza di delega in calce alla comparsa di
costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: rapporti societari

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art.2377 c.c., della deliberazione del 23.4.15 della convenuta s.p.a. Seat pagine Gialle avente ad oggetto l'approvazione e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.14, poiché ha destinato l'intero importo dell'utile residuo a riserva disponibile e, di conseguenza, ha violato il diritto degli azionisti di risparmio alla distribuzione del dividendo privilegiato ai sensi dell'art.6 commi 6° e 8° dello Statuto sociale e, per l'effetto, disporne l'annullamento, in tutto o in parte, con ogni conseguenziale statuizione; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: Dichiarare inammissibile, infondata e comunque respingere la domanda di annullamento della delibera 23.4.15 dell'assemblea dei soci di Seat Pagine Gialle s.p.a. così come qualsiasi domanda proposta dall'attrice; con vittoria di spese e con dichiarazione che la società, ai sensi dell'art. 146, 1°c., l.c), D.Lg.svo n.58/98, ha diritto anche di rivalersi integralmente sugli utili futuri eventualmente spettanti agli azionisti di risparmio per importo corrispondente alla somma oggetto della

pagina 2 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130008



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

pronuncia sulle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La dott.ssa Stella D'Atri, nella qualità di rappresentante comune della categoria degli azionisti di risparmio della s.p.a. Seat Pagine Gialle, propone (all'esito di delibera dell'assemblea degli azionisti di risparmio del 5.8.15), ai sensi dell'art.147, 3°c., D.Lg.svo n.58/98 (T.U.F.), impugnazione della delibera assembleare ordinaria degli azionisti della società in data 23.4.15, con la quale a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.14 è stato destinato il risultato positivo dell'esercizio (oltre che a copertura delle perdite maturate, a copertura del disavanzo derivante dalla fusione di s.p.a. Seat Pagine Gialle Italia in s.p.a. Seat Pagine Gialle ed a riserva legale) a riserva disponibile nel residuo importo di euro 37.481.658,54, con relativa violazione dell'art.6, sesto comma dello Statuto Seat che (sulla base del disposto dell'art.2328, 2°c., n.7 c.c. e 3°c., che statuisce come l'atto costitutivo e lo statuto devono indicare le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti), invece, prevede espressamente la distribuzione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato (rappresentato dagli utili netti, dedotta la quota da destinare a riserva legale, fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 600,00 per ogni azione).

pagina 3 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130d08



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

Assume, inoltre, che l'art.6, ottavo comma dello Statuto Seat stabilisce che "quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura stabilita nel sesto comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi". Considerato che negli esercizi chiusi al 31.12.2012 ed al 31.12.13 non è emerso alcun utile, la deliberazione impugnata avrebbe anche dovuto attribuire il privilegio non goduto nei due esercizi precedenti.

Conclude che la deliberazione sia, di conseguenza, affetta da vizio di annullabilità causa il suddetto mancato riconoscimento del privilegio sugli utili non distribuiti pari ad euro 204.090,00 per ciascuno dei tre esercizi.

Si costituisce la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda ed assumendo che il riconoscimento del dividendo privilegiato agli azionisti di risparmio sarebbe risultato in contrasto con il piano concordatario oggetto del concordato preventivo cui la s.p.a. Seat Pagine Gialle era stata ammessa. Allega che la procedura concorsuale, al fine di assicurare la continuità aziendale, si è articolata in una fusione per incorporazione della controllata s.p.a. Seat pagine Gialle Italia nella s.p.a. Seat Pagine Gialle e su un successivo aumento di capitale riservato ai creditori chirografari che hanno accettato di ricevere, per parte dei propri crediti, azioni (quotate) della convenuta. Il disavanzo di fusione è

pagina 4 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130d08



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

stato coperto con la plusvalenza contabile derivante dallo stralcio dei crediti concordatari (gravante sui creditori), destinando il residuo dello stralcio concordatario a riserva legale e (appunto) a riserva disponibile onde rafforzare la struttura patrimoniale della società nell'ottica della prosecuzione dell'attività. In pratica, il cosiddetto "utile di esercizio" del bilancio 2014 (che parte attrice pretende venga distribuito) coincide con la differenza tra il valore nominale dei debiti stralciati per effetto della falcidia concordataria ed il valore nominale dell'aumento di capitale e, quindi, corrisponde esattamente al sacrificio subito dai creditori per effetto dell'omologazione della proposta concordataria e non può, quindi, essere distribuito poiché ciò sarebbe incompatibile con la proposta concordataria medesima.

La società convenuta spiega, inoltre, che con la precedente assemblea del 2.7.14 gli azionisti di risparmio avevano espressamente approvato proprio la delibera dell'assemblea straordinaria della società del 4.3.14 con la quale era stato approvato il piano concordatario che aveva escluso qualsiasi dividendo tanto per i soci ordinari che per quelli di risparmio. Del resto, in caso di insolvenza della società, nulla può essere riconosciuto ai soci a fronte dell'investimento in capitale di rischio sino a quando i creditori sociali non siano stati integralmente soddisfatti,

pagina 5 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130008



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

come discende dal disposto dell'art.2433, 3°c., c.c.

La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere respinta.

E' necessario, per poter affrontare il merito della vertenza, premettere la disamina di alcuni principi riguardanti i diritti degli azionisti di risparmio e le modalità con cui le relative prerogative possono essere esercitate in giudizio.

Innanzi tutto è necessario sottolineare che parte attrice (pag.4 e 10 dell'atto di citazione) allega quale titolo costitutivo ("causa patendi") della domanda la violazione del privilegio della categoria degli azionisti di risparmio avente ad oggetto il diritto alla distribuzione obbligatoria del dividendo (appunto, privilegiato).

Ai sensi dell'art.145, 1°c., T.U.F., le azioni di risparmio (dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale) sono prive del diritto di voto ed ai sensi dell'art.145, 2°c., T.U.F. è l'atto costitutivo che determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio.

Non avendo diritto di voto gli azionisti di risparmio, ai sensi dell'art.2370, 1°c., c.c., non possono intervenire all'assemblea della società (in questo caso, della s.p.a. Seat pagine Gialle) e, del resto, per il calcolo del "quorum" costitutivo dell'assemblea, le azioni prive del diritto di voto sono escluse dal computo ai sensi dell'art.145, 6°c.,

pagina 6 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130d08



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

T.U.F. senza operare alcuna distinzione fra le varie ipotesi di deliberazioni (Trib. Milano, 27.5.2003, in Giur. milanese, 2004, 174).

Ai sensi dell'art.2377, 3°c., c.c., l'impugnazione delle deliberazioni annullabili (quale quella oggetto del presente giudizio) non puo' essere proposta dai soci privi del diritto di voto.

Ora, la deliberazione dell'assemblea degli azionisti ordinari della società emittente violativa dell'obbligo di assicurare i diritti spettanti agli azionisti di risparmio non è nulla, ma annullabile perché la (suvvista) norma di cui all'art.145, 2°c., T.U.F., non è posta a tutela di interessi generali, tali da trascendere quello dei soci, ma di interessi individuali dei medesimi azionisti di risparmio, cosicchè i portatori di azioni di risparmio, non possedendo azioni aventi diritto di voto con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti ordinari della società emittente non sono legittimati a proporre azione di annullamento (Trib. Roma, 7.7.2011, in Giur. Comm., 2013, 2, II, 274).

Chi puo' proporre tale azione di annullamento, invece, è il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ai sensi di quanto prevede l'art.147, 3°c., T.U.F. (cosa che la dott.ssa Stella D'Atri ha, appunto, fatto nel caso oggetto del presente giudizio).

pagina 7 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130008



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

Gli azionisti di risparmio, invece, partecipano all'assemblea speciale che, ai sensi dell'art.146, 1°c., l. b), T.U.F., delibera "sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria...", coerentemente con quanto dispone l'art.2376, 1°c., c.c., secondo cui "se esistono diverse categorie di azioni...le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata".

Secondo opinione dominante la mancata approvazione da parte dell'assemblea speciale della deliberazione dell'assemblea generale che lede i diritti di categoria rende quest'ultima inefficace giuridicamente (secondo diversa opinione la rende invece annullabile).

Ora, come detto, parte attrice pone a fondamento della sua domanda la lesione dei diritti di categoria degli azionisti di risparmio relativamente al mancato (dovuto) riconoscimento del diritto al dividendo privilegiato, ma la delibera impugnata del 23.4.15 che ha destinato l'utile residuo a riserva disponibile, trova applicazione nei riguardi di tutte le categorie di azioni, non solo rispetto a quelle di risparmio, con la conseguenza che alcuna lesione dei suddetti diritti di categoria degli azionisti di risparmio si è verificata.

Secondo unanime dottrina, infatti, si ha pregiudizio (che



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

dev'essere giuridico e non di mero fatto) al diritto di categoria quando viene modificata "in peius" la posizione della categoria rispetto alle altre categorie di azioni esistenti. Anche la giurisprudenza si pronuncia nel senso che il pregiudizio di cui all'art.2376 c.c. che impone, appunto, l'approvazione da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio è ravvisabile esclusivamente allorquando la delibera dell'assemblea della società concerne solo gli azionisti di risparmio, apportando modifiche alla struttura dell'azionariato tali da alterare in maniera qualitativa o quantitativa il rapporto tra le categorie esistenti e non quando la delibera abbia inciso unitariamente su tutti i soci (Trib. Roma, 20.3.1995, in Dir. Fall., 1995, II, 910).

In pratica, il pregiudizio rilevante ai fini della necessaria approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di risparmio di deliberazioni sociali è da qualificarsi quale pregiudizio di diritto alla posizione di una categoria di azioni rispetto alle altre (Trib. Milano, 9.10.2002, in Giur. milanese, 2003, 39; Trib. Torino, 24.11.2000 in Società, 2001, 991) cosa che, come detto, nel caso oggetto del presente giudizio non è avvenuta (tanto che alcuna assemblea speciale degli azionisti di risparmio è stata convocata per approvare o meno la delibera dell'assemblea generale).

E' pur vero che la legge non subordina, ex se, l'esercizio del



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

diritto di azione del rappresentante degli azionisti di risparmio alla tutela della categoria rispetto a deliberazioni pregiudizievoli in senso specifico della posizione dei possessori di azioni di risparmio e dei loro diritti speciali, ma lo estende alla tutela dell'interesse degli azionisti di risparmio, quali soci, al controllo del corretto andamento della gestione sociale potendosi far valere anche profili di invalidità generali della delibera dell'assemblea dei soci che sia idonea a provocare pregiudizi patrimoniali (Trib. Milano, 27.11.2008, in Il Foro It., 2009, I, 2545).

Non è questo però, il caso oggetto del presente giudizio ove il rappresentante degli azionisti di risparmio ha fatto espressamente valere quale titolo costitutivo della domanda una lesione apportata dalla deliberazione del 23.4.15 proprio ai diritti speciali della categoria degli azionisti di risparmio e non al corretto andamento della gestione sociale. La domanda, quindi, va respinta innanzi tutto per infondatezza della specifica "causa petendi" azionata.

In secondo luogo, con deliberazione del 12.3.14 (doc. n.6 di parte convenuta) l'assemblea straordinaria della s.p.a. Seat Pagine Gialle, in relazione alle operazioni straordinarie strumentali alla proposta di concordato preventivo, stabiliva espressamente di destinare l'attivo di bilancio tramite i medesimi criteri poi adottati nella delibera qui impugnata del 23.4.15 compresa la decisione di destinare "...a riserva

pagina 10 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130008



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

disponibile, la residua porzione della predetta differenza...".

Ora, con successiva deliberazione in data 18.7.14 (doc. n.7 di parte convenuta) proprio l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della s.p.a. Seat Pagine Gialle deliberava che "L'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Seat Pagine Gialle s.p.a., vista la relazione del Rappresentante Comune, preso atto della documentazione fornita e degli approfondimenti effettuati, ritenuto che le operazioni deliberate dall'assemblea degli azionisti ordinari del 4 marzo 2014, così come la proposta concordataria nel suo complesso, non pregiudichino i diritti specifici della categoria, ratifica l'operato del Rappresentante Comune e delibera di non assumere alcuna iniziativa, auspicando la positiva conclusione della procedura concordataria" (concordato che, poi, è stato appunto omologato dal Tribunale di Torino in data 3.10.14, doc. n.5 di parte convenuta).

E' la stessa parte attrice, quindi, ad aver espressamente statuito all'esito dell'assemblea del 18.7.14 che quanto deliberato dall'assemblea della società del 12.3.14, integralmente riversato nella deliberazione del 23.4.15 (in questa sede impugnata), non pregiudicasse i diritti della categoria degli azionisti di risparmio.

Ora, abuso del diritto di impugnativa di delibera assembleare societaria violando i principi di correttezza e buona fede, il soggetto che, esercitando la medesima funzione e lo stesso

pagina 11 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130d08



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

ruolo, impugni (deliberi di impugnare) la deliberazione successiva dopo aver, al contrario, approvato quella precedente sulla quale la prima si fonda violando, di conseguenza, il divieto di venire "contra factum proprium" (Cass.2000 15592).

In terzo luogo l'art.2433, 3°c., c.c. stabilisce che "se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente".

Come detto, la s.p.a. Seat Pagine Gialle è stata sottoposta, visto il suo stato di insolvenza, a concordato preventivo omologato dal tribunale (doc. n.5 di parte convenuta) e la norma in commento vieta espressamente la ripartizione di utili ai soci nel caso in cui a bilancio risulti una perdita di capitale sociale, cosicchè, da un lato, non esiste un diritto dell'azionista a che la società distribuisca ogni anno tutto o parte dell'utile distribuibile e, dall'altro, l'accantonamento a riserva è lecito proprio nei casi in cui si dimostri la necessità di autofinanziamento.

Necessità rappresentata dall'utilizzazione delle risorse risultanti dalla differenza tra la falcidia concordataria ed il valore nominale dell'aumento di capitale (attribuito ai creditori) al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale secondo i dettami della proposta concordataria omologata dal tribunale di Torino.

pagina 12 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130008



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

In quarto luogo non sembra, infine, superfluo considerare che la distribuzione di utili agli azionisti di risparmio ben possa rappresentare un inadempimento agli obblighi concordatari, con possibile conseguente risoluzione del concordato ai sensi dell'art.186, 2°c., L.F.; inadempimento che ben difficilmente potrebbe considerarsi di scarsa importanza (in relazione all'ammontare della somma distribuita) in considerazione del fatto che risulterebbe violato, comunque, il principio generale di prevalenza dei diritti dei creditori su quelli dei soci relativamente alla destinazione del capitale sociale.

La domanda, quindi, dev'essere respinta.

Le spese legali seguono la soccombenza di parte convenuta, liquidate come in dispositivo.

Quanto alla specifica domanda di parte convenuta di dichiarare che la stessa ha diritto a rivalersi degli utili futuri eventualmente spettanti agli azionisti per importo corrispondente alla pronuncia sulle spese la stessa, allo stato degli atti, non puo' essere accolta.

Perché la società possa rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito, ai sensi degli art. 146, 1°c., l. c) e 147, 3°c., T.U.F. (che prevede che le spese di impugnazione della delibera sono imputate al fondo) è necessario che l'assemblea speciale, ex art.146, 1°c., l. a) T.U.F., abbia deliberato la

pagina 13 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130008



Sentenza n. 6267/2017 pubbl. il 22/12/2017
RG n. 19070/2015

costituzione del fondo spese e che la società lo abbia anticipato, fattispecie che non solo non sono stata comprovate da parte convenuta, ma neppure allegate agli atti di causa.

P.Q.M.

Il Collegio,
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
respinge la domanda proposta da Stella D'Atri nella qualità di Rappresentante Comune della categoria degli Azionisti di Risparmio;
dichiara, per l'effetto tenuta a e condanna parte attrice a pagare a parte convenuta la somma di euro 19.550,00 (di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed il resto per la fase decisoria e rimborso forfettario) oltre CPA e IVA sulle somme costituenti imponibile a titolo di refusione delle spese processuali;
Cosi' deciso in Torino il 15.12.17.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

dott. Francesco Rizzi

pagina 14 di 14

Firmato Da: RIZZI FRANCESCO EUGEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 130008

